



REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013

PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO
MISURA PROMOZIONE

BENEFICIARI E LIVELLI DI AIUTO

Accedono alla misura "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:

- a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento;
- c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento;
- d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento;
- e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
- f. i produttori di vino, ovvero l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquisiti e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g. i soggetti pubblici, ovvero organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituite o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g);
- i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
- j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).

I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lett. h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

Sono equiparati ai Consorzi di tutela di cui alla lettera e, le loro associazioni od unioni.

I soggetti proponenti devono:

1. avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine, secondo parametri e valori di produzione, declinati per classi di ammissibilità nell'avviso nazionale promulgato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto, secondo parametri e valori di riferimento definiti nell'avviso nazionale promulgato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Aliquota massima di aiuto e importi massimi e minimi di spesa:

L'aliquota massima di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa



4f6cbea9



Spesa minima ammessa per progetti regionali e multiregionali	Euro
per progetto	100.000,00
per paese terzo	50.000,00
per ogni singola azienda aderente ad un ATI o a progetti dei Consorzi di tutela e per paese terzo	10.000,00
Spesa massima ammessa per progetti regionali	Euro
per singola azienda con sede nel territorio regionale, anche se aderisce a più progetti (regionali e/o multiregionali)	500.000,00
per ATI per progetti destinati esclusivamente allo sviluppo diretto delle attività commerciali delle imprese beneficiarie	1.000.000,00
per i Consorzi di tutela che destinano almeno il 25% della spesa ammessa per attività di promozione della denominazione	1.000.000,00
Spesa massima ammessa per progetti multiregionali	Euro
per progetto	600.000,00
per i Consorzi di tutela che destinano almeno il 25% della spesa ammessa per attività di promozione della denominazione	1.500.000,00

CRITERI DI PRIORITA'

CRITERIO	PUNTEGGIO
A il soggetto proponente è nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti sopra indicati che non ha beneficiato del contributo per la Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti	20
B il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 10%</u> dell'importo totale del progetto. 1 o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 15%</u> dell'importo totale del progetto. 2 o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 20%</u> dell'importo totale del progetto. 3 o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 25%</u> dell'importo totale del progetto. 4 o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 30%</u> dell'importo totale del progetto. 5 	
C il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%, come definita nell'avviso predisposto dal Ministero	0,5 punti ogni 1 punto % di diminuzione rispetto al 50%, fino ad un massimo di Punti 5
D il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> o percentuale compresa tra il 61% ed il 75%. 1 o percentuale compresa tra il 75,1% ed il 90%. 3 o percentuale pari o superiore al 90,1%. 5 	



4f6cbea9



E	il soggetto proponente è un consorzio di tutela, - riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 – che destina almeno il 25% della spesa ammessa per attività di promozione della denominazione;	20
F	il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario	20
G	il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta	5
H	il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine – garantita	10
I	il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero	5
L	il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ○ Percentuale compresa tra il 50% e il 59,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. ○ Percentuale compresa tra il 60% e il 69,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. ○ Percentuale compresa tra il 70% e il 79,9% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. ○ Percentuale compresa superiore all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari. 	1 2 3 5

In caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui alle lettere A) ed F) e, in caso di ulteriore parità, sulla base della percentuale decrescente di produzione e commercializzazione di vini di propria produzione.

Il punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda è pari a 10

Progetti multiregionali

Ai progetti multiregionali si applicano i punteggi di priorità e criteri di preferenza previsti dall'avviso predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come disposto dall'art. 10 comma 4 del Decreto n. 60710 del 10 agosto 2017.



4f6cbea9

